

**AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA -  
CIRCOLARE 23 luglio 2004, n. 21: Vitivinicolo -  
Dichiarazioni 2003/2004. Istruzioni applicative  
generali per la compilazione e la presentazione  
delle dichiarazioni di giacenza.**

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali  
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole agro industriali e nazionali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressioni frodi

Al Dipartimento per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi D.G. per la qualita'

Agli assessorati regionali agricoltura  
Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

All'Istituto regionale della vite e del vino

Al Comando carabinieri T.N.C.A.

All'Agenzia delle dogane

All'Anci

Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

## **1. Quadro normativo.**

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990);

decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221, e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), g), i), e e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2004, n. 1205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, recante disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e di prodotti vinicoli.

## **2. Settori di intervento.**

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2003/2004.

L'intervento in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art. 18 del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e regolamento CE n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001.

Si ricorda che, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 1205/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio.

I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati dal destinatario.

## **3. Definizioni.**

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

produttore: persona fisica o giuridica ovvero associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di ente persone soggetta agli obblighi di cui all'art. 27 del regolamento n. 1493/99;

commerciante: persona fisica o giuridica che professionalmente commercializza (acquista e vende) prodotti, imbottigliati e/o sfusi;

rivenditore al minuto: persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascun Stato membro, tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.

Ulteriori definizioni:

CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola;

S.I.G.C. (Sistema integrato di gestione e controllo): II regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, sostituito dal regolamento CE n. 2419/01, ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.

#### **4. Termini e modalita' di presentazione delle dichiarazioni.**

##### **4.1. Soggetti interessati.**

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

i consumatori privati;

i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;

i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

##### **4.2. Termine di presentazione.**

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all'AGEA dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno.

Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settembre saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa su ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall'art. 12 del regolamento CE n. 1282/2001. In particolare:

entro cinque giorni lavorativi si applica una riduzione del 15% degli importi da versare per la campagna in corso relativamente ai benefici delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99;

dal sesto giorno al decimo giorno lavorativi compresi si applica, invece, una riduzione del 30%;

dall'undicesimo giorno lavorativo la dichiarazione si considera non presentata ai fini della richiesta di aiuti. Le aziende sono escluse, salvo i casi di forza maggiore considerati dallo Stato membro, dal beneficio delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna di cui trattasi ed anche per la successiva.

In ogni caso, le dichiarazioni confluiranno ad AGEA tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata, in particolare:

##### **4.3. Modalita' di presentazione.**

###### **4.3.1. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).**

Per la compilazione e la presentazione della dichiarazioni di giacenza, i soggetti che hanno già dato mandato ad un CAA devono avvalersi dello stesso. Mentre i soggetti non aderenti ad un CAA che hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) dovranno preventivamente conferire mandato.

In applicazione, infatti, dell'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, il CAA è tenuto ad acquisire dall'utente, mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

fornire al CAA dati completi e veritieri;

collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle

attività affidate;

consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del suddetto decreto.

I CAA sono, quindi, delegati a supportare il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di giacenza tramite le seguenti attività:

1) costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nel documento «Manuale delle procedure - II Fascicolo aziendale»;

2) verificare che gli allegati alla dichiarazione di giacenza necessari per l'istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche AGEA (istruttoria della dichiarazione);

3) compilare la dichiarazione di giacenza utilizzando gli strumenti informatici predisposti da AGEA;

4) effettuare la stampa della dichiarazione utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione da AGEA (contestualmente sarà stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA);

5) far firmare la dichiarazione al dichiarante;

6) firmare la check list «quadro H» di conferma dell'avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita;

7) rilasciare la dichiarazione ad AGEA utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione da AGEA; con tale operazione, a seguito della protocollazione sul SIAN, si avvia il procedimento amministrativo;

8) archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:  
dichiarazione di giacenza firmata dal dichiarante e dei relativi allegati;

quadro H (v. allegato 1), firmato e timbrato dal responsabile dell'ufficio CAA;

distinta di ricezione AGEA.

#### **4.3.2. Adempimenti relativi al fascicolo del produttore.**

La circolare A.G.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un soggetto che presenta una domanda debba avvenire attraverso il «fascicolo aziendale».

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

La suddetta circolare A.G.E.A. n. 35, stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun soggetto deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale.

I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'amministrazione.

In tutti i casi, la responsabilità dei procedimenti amministrativi ancora aperti al momento dell'eventuale revoca del mandato stesso, rimane in capo al CAA che ha presentato la domanda relativa.

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rimanda al documento «Manuale delle procedure - II Fascicolo aziendale».

#### **4.3.3. Produttori che si avvalgono dell'assistenza del CAA - Comunicazione telematica.**

I soggetti preposti al ricevimento delle dichiarazioni telematiche

sono individuati nei CAA - Centri di assistenza agricola ai quali si potranno rivolgere i dichiaranti che abbiano dato mandato a tali organismi.

Quindi, entro e non oltre il giorno 10 settembre, il dichiarante si recherà presso gli uffici del CAA al quale ha dato mandato portando con sé i dati frutto della ricognizione effettuata presso le proprie localizzazioni.

L'operatore del CAA inserirà i dati relativi alla dichiarazione, con le modalità descritte nei precedenti punti 4.3.1 e 4.3.2.

La conferma dei dati inseriti con l'apposita funzione implica il confluire degli stessi nel patrimonio della Base Dati del Sian che, quindi, rende disponibili i dati stessi ad AGEA ai comuni interessati, all'Ispettorato repressione frodi, all'assessorato regionale all'agricoltura di competenza, nonché all'organismo pagatore di competenza.

#### **4.3.4. Produttori in proprio. Comunicazione tramite raccomandata.**

Per i dichiaranti che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA, dichiaranti in proprio, l'amministrazione ha predisposto sul sito internet [www.sian.it](http://www.sian.it), nella sezione accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa di un modello di dichiarazione in bianco.

Tale modello dovrà essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso è stampato un codice a barre (barcode) che fungerà da identificativo univoco. Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale e recanti il codice a barre univoco.

La funzione che permette lo scarico da internet del modello che i dichiaranti in proprio utilizzeranno inviandolo poi per raccomandata all'AGEA prevede che il richiedente indichi il proprio codice fiscale o CUAA al quale sarà abbinato il barcode identificativo univoco.

Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la possibilità di reperirlo autonomamente può recarsi anche presso gli uffici della regione o dell'organismo pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricarlo tramite un qualsiasi collegamento via internet.

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonché della fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all'AGEA in via Torino, 45 - 00184 Roma, con le modalità descritte in precedenza (v. par. 4) entro la citata data del 10 settembre, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA - Dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004 - via Torino, 45 - 00184 Roma.

I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

nome, cognome/ragione sociale - indirizzo, c.a.p. - comune (prov.), dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004.

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e può contenere più di una dichiarazione, purché relative alla medesima figura giuridica.

## **5. Controlli istruttori.**

### **5.1. Controlli formali.**

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica:

della presenza della firma del richiedente;  
della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' (par. 7.1.3 Documento di riconoscimento);  
della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente) (par. 7.1.4 Controlli anagrafici e par. 7.1.5 Rappresentante legale).

#### **5.2. Sottoscrizione della dichiarazione.**

La sottoscrizione della dichiarazione e' un requisito indispensabile per la validita' della dichiarazione stessa. La mancata apposizione della firma comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

#### **5.3. Documento di riconoscimento.**

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della dichiarazione non e' soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di dichiarazione.

L'assenza del documento di identita' richiesto comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

#### **5.4. Controlli anagrafici.**

L'amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), cio' comportera' la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'amministrazione procedera' alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.

I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione, per rendere possibile l'invio di eventuali comunicazioni.

#### **5.5. Rappresentante legale.**

Nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.

Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'amministrazione dara' opportuna segnalazione di anomalia.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procedera' alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.

I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione.

Le anomalie presenti sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 13 del regolamento CE n. 1282/2001.

Si precisa, altresì, che, qualora il dichiarante presenti

successivamente domanda di aiuti comunitari correlati alla stessa dichiarazione di giacenza, la presenza del fascicolo aziendale, che deve essere costituito alla presentazione della dichiarazione di giacenza, risulterà elemento determinante per il pagamento.

#### **6. Trattamento e diffusione dei dati.**

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge n. 675/1996.

La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli articoli 20 e 21 della predetta legge.

Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 23 luglio 2004

Il titolare dell'ufficio monocratico  
Gulinelli

Allegato A

(Si omette l'allegato)

### **NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA DEI VINI E/O MOSTI.**

#### **AVVERTENZE GENERALI**

Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un Comune. Chi utilizzerà i servizi forniti dai CAA potrà fare un'unica dichiarazione riferita alle localizzazioni di più comuni, invece chi utilizzerà il modello da inviare per raccomandata all'Agea sarà costretto alla compilazione di un modello di dichiarazione di giacenza per ciascun Comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti.

La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.

Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° agosto successivo.

1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche, le Cantine o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

2) Soggetti esonerati dall'obbligo.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza: - I consumatori privati;

- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;

- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzino e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

3) Termine di presentazione della dichiarazione

Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno relativamente al comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti di giacenza.

Le dichiarazioni presentate fuori termine sono sottoposte alle sanzioni di cui all'Art. 12 del Reg. CE n. 1282/2001.

La dichiarazione di giacenza è presentata per via telematica o per posta raccomandata rispettando le modalità di presentazione che saranno stabilite dall'ALEA e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

#### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO Sezione A) - Informazioni relative al dichiarante**

In questa sezione devono essere indicate le generalità del dichiarante.

- In caso di DITTA INDIVIDUALE dovrà essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicate: II CUAA o Codice Fiscale e la Partita Iva, qualora presente, il cognome e nome, il domicilio (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia).

- In caso di PERSONA GIURIDICA indicare II CUAA o Codice Fiscale e la Partita Iva, la ragione sociale, i dati della sede legale (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia).

In questa sezione dovranno, altresì, essere indicate le generalità del rappresentante (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) legale della ditta qualora questa sia una persona giuridica. Nel caso di ditta individuale i dati relativi al rappresentante legale coincideranno con quelli relativi al titolare della ditta.

Sezione B) - Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti

In questa sezione devono essere indicati l'indirizzo ed il Comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto.

Sezione C) - Informazioni relative ai prodotti detenuti

prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione B) alla voce:

- "produzione" : se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati.

"commercio" : se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione.

Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indicherà nelle righe da 1 a 6 e da 14 a 15 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 7 a 13 e da 16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.

Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all'assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti

alla voce "produzione" o "commercio" applicando il principio della proporzionalita' oppure indica i prodotti giacenti alla voce "commercio".

I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.

Le quantita' devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioe' all'ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 50 ; per eccesso, cioe' all'ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 51 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,50 pari a litri 450, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,51 pari a litri 551, vanno indicati come ettolitri 6.

## **PRODUZIONE**

Al rigo 1 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 2 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righi.

Al rigo 2 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini da tavola ad indicazione geografica tipica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga.

Al rigo 3 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sara' stabilita la relativa disciplina.

Al rigo 4 devono essere indicate le quantita' di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Al rigo 5 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G..

Al rigo 6 devono essere riportate la somma delle quantita' indicate ai rigi da 1 a 5.

## **COMMERCIO**

Al rigo 7 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 8 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 8 devono essere indicate le quantita' detenute di vini da tavola (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.T. ad esclusione dei spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 9 devono essere devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sara' stabilita la relativa disciplina.

Al rigo 10 devono essere indicate le quantita' di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il

volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Al rigo 11 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G..

Al rigo 12 devono essere indicate le quantita' di vini importati dai paesi terzi.

Al rigo 13 devono essere riportate la somma delle quantita' indicate ai rigi da 7 a 12.

Ai rigi 14,15, 16, e 17 devono essere indicate le quantita' rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente.

Sezione D); E); F); e G) - Informazioni relative ai vini DOC e DOCG ed ai vini spumanti, ai vini frizzanti ed ai vini liquorosi DOC e DOCG

In queste sezioni i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G, vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G, vini frizzanti D.O.C e D.O.C.G, vini liquorosi D.O.C e D.O.C.G devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione " ) prevista dal disciplinare.

La ricerca del codice e' effettuata utilizzando le tabelle di codifica riportate in allegato. Si richiama l'attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la compilazione di dette sezioni. e' modificata rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti e riprende quella utilizzata per la compilazione della dichiarazione delle superfici vitate..

Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella colonna 'codice' dovra' essere indicata la dicitura 'N.C.' (non codificato), mentre nella colonna 'Denominazione' va riportata la dicitura prevista dal disciplinare.

Deve essere indicato il codice "9999" per i vini VQPRD importati da altri paesi comunitari.

Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc.

Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all'ettolitro.

Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione B, sotto la riga 5 e 10, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso dara' origine con l'avvertenza di riportare una 'V' successivamente al codice nella apposita colonna 'Mosto'.

Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione E utilizzando i codici 0013.

Sezione D) - Informazioni relative ai vini a D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione e' insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione.

Sezione E) - Informazioni relative ai vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il

codice della DO corrispondente; nella colonna `Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione F) - Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna `Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri..

Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione G) - Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna `Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri..

Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Le quantita' riportate nelle righe `Totale' delle sezioni D, E, F, G, devono coincidere con le quantita' indicate rispettivamente alle righe 5 e 11 della sezione B sommate alle eventuali quantita' di mosto indicate.

0001 VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO  
0002 EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE  
0003 ISCHIA  
0004 FRASCATI  
0005 BRUNELLO DI MONTALCINO  
0006 BIANCO DI PITIGLIANO  
0007 BARBARESCO  
0008 BAROLO  
0009 APRILIA  
0012 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO  
0013 ASTI O ASTI SPUMANTE E MOSCATO D'ASTI  
0016 CAREMA  
0017 GATTINARA 0018 ELBA  
0019 SANGIOVESE DI ROMAGNA  
0021 ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO  
0024 ALBANA DI ROMAGNA  
0026 LUGANA  
0027 ROSSO CONERO  
0029 VERDICCHIO DI MATELICA  
0030 CHIANTI E CHIANTI CLASSICO  
0031 TORGIANO  
0032 SAN SEVERO  
0033 BOTTICINO  
0034 CELLATICA  
0035 COLLIO GORIZIANO O COLLIO  
0036 MONTEPULCIANO D'ABRUZZO  
0037 COLLINE LUCCHESI  
0038 BARDOLINO  
0039 VALTELLINA  
0040 ETNA  
0041 ROSSO PICENO  
0042 VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI

0043 MALVASIA DI CASORZO D'ASTI  
0044 VALPOLICELLA  
0046 SOAVE  
0048 CIRO'  
0049 CONEGLIANO VALDOBBIADENE  
0050 BIANCHELLO DEL METAURO  
0051 MARSALA  
0052 MARTINA O MARTINA FRANCA  
0053 LOCOROTONDO  
0054 BREGANZE  
0055 SIZZANO  
0056 BOCA  
0057 FARA  
0058 COLLI EUGANEI  
0060 MONTECARLO  
0062 RUBINO DI CANTAVENNA  
0063 BARBERA DEL MONFERRATO  
0064 BARBERA D'ASTI  
0065 LAGO DI CALDARO O CALDARO  
0066 TAURASI  
0067 GRECO DI TUFO  
0068 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA  
0069 GAMBELLARA  
0070 LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO  
0071 LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE  
0072 LAMBRUSCO DI SORBARA  
0073 BARBERA D'ALBA  
0074 NEBBIOLO D'ALBA  
0075 FRIULI GRAVE  
0076 COLLI ORIENTALI DEL FRIULI  
0077 OLTREPO' PAVESE  
0078 MARINO  
0079 COLLI ALBANI  
0080 AGLIANICO DEL VULTURE  
0081 TEROLDEGO ROTALIANO  
0082 BIANCO DI CUSTOZA  
0083 AGLIANICO DEL TABURNO E TABURNO  
0084 COLLI LANUVINI  
0085 MATINO  
0087 CASTEL DEL MONTE  
0088 ORVIETO  
0090 TRENTINO  
0091 VERNACCIA DI SERRAPETRONA  
0093 MOSCATO DI PANTELLERIA, PASSITO DI PANTELLERIA E PANTELLERIA  
0094 VINI DEL PIAVE O PIAVE  
0095 CORI  
0099 PARRINA  
0100 VERNACCIA DI ORISTANO  
0101 OSTUNI  
0102 COLLI DEL TRASIMENO O TRASIMENO  
0103 ROSSESE DI DOLCEACQUA O DOLCEACQUA  
0104 VELLETRI  
0105 MOSCATO DI SORSO-SENNORI  
0106 COLLI PESARESI  
0108 MONICA DI CAGLIARI  
0109 ALEATICO DI GRADOLI  
0110 NASCO DI CAGLIARI  
0111 MOSCATO DI CAGLIARI  
0112 TREBBIANO D'ABRUZZO  
0113 MALVASIA DI CAGLIARI  
0114 CANNONAU DI SARDEGNA

0115 GIRO' DI CAGLIARI  
0116 ALCAMO  
0117 MALVASIA DI BOSA  
0118 DOLCETTO D'ACQUI  
0119 MONICA DI SARDEGNA  
0120 VALDICHIANA  
0121 FREISA D'ASTI  
0122 DOLCETTO D'OVADA  
0123 MONTECOMPATRI-COLONNA O MONTECOMPATRI  
O COLONNA  
0124 ALEATICO DI PUGLIA  
0125 ZAGAROLO  
0126 CESANESE DEL PIGLIO  
0127 CINQUE TERRE E CINQUE TERRE SCIACCHETRA'  
0128 GRIGNOLINO D'ASTI  
0129 CERASUOLO DI VITTORIA  
0130 CESANESE DI OLEVANO  
0131 CESANESE DI AFFILE O AFFILE  
0132 MOSCATO DI SIRACUSA  
0133 TREBBIANO DI ROMAGNA  
0134 MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO  
0135 FREISA DI CHIERI  
0136 SOLOPACA  
0137 MALVASIA DELLE LIPARI  
0138 COLLI BERICI  
0139 COLLI TORTONESI  
0140 MOSCATO DI NOTO NATURALE  
O MOSCATO DI NOTO  
0141 CASTELLER  
0142 GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE  
0143 DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA  
0144 DOLCETTO D'ASTI  
0145 DOLCETTO D'ALBA  
0146 DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI  
0147 ROSSO DI CERIGNOLA  
0148 GAVI O CORTESE DI GAVI  
0150 DOLCETTO DI DOGLIANI  
0152 PRIMITIVO DI MANDURIA  
0153 MOSCATO DI TRANI  
0154 CERVETERI  
0155 FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI  
0156 NURAGUS DI CAGLIARI  
0160 COLLI MACERATESI  
0161 ALTO ADIGE O SUDTIROL  
0162 VALDADIGE  
0163 CARMIGNANO  
0164 DONNICI  
0165 FALERIO DEI COLLI ASCOLANI O FALERIO  
0166 FRIULI AQUILEIA  
0167 SAVUTO  
0168 POLLINO  
0170 FRIULI LATISANA  
0171 BIANCO CAPENA  
0172 COLLI BOLOGNESI  
0173 CAMPIDANO DI TERRALBA  
0174 CACCE MMITTE DI LUCERA  
0175 BIANCO DELLA VAL DI NIEVOLE  
0176 SALICE SALENTINO  
0178 SQUINZANO  
0179 VALCALEPIO  
0180 COPERTINO

0182 MONTESCUDAIO  
0183 LESSONA  
0184 FARO  
0185 ROSSO BARLETTA  
0186 CARIGNANO DEL SULCIS  
0187 RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO  
O GARDA BRESCIANO  
0188 MONTEELLO E COLLI ASOLANI  
0189 CAPRI  
0190 MORELLINO DI SCANSANO  
0191 FIANO DI AVELLINO  
0192 LAMEZIA  
0193 S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO  
0194 ROSSO CANOSA  
0196 BRAMATERRA  
0197 CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO  
0198 MELISSA  
0199 LEVERANO  
0200 MONTEFALCO SAGRANTINO  
0201 BRINDISI  
0202 MOSCATO DI SARDEGNA  
0203 COLLI ALTOTIBERINI  
0204 BIANCO PISANO DI SAN TORPE'  
0205 CAPRIANO DEL COLLE  
0206 GRECO DI BIANCO  
0207 CANDIA DEI COLLI APUANI  
0208 MANDROLISAI  
0209 COLLI PERUGINI  
0210 COLLI DI PARMA  
0211 VESUVIO  
0212 POMINO  
0213 ALEZIO  
0214 BIFERNO  
0215 GRAVINA  
0216 PENTRO DI ISERNIA  
0217 BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA  
0218 GABIANO  
0219 ROSSO DI MONTALCINO  
0220 ORTA NOVA  
0221 SAN COLOMBANO AL LAMBRO O SAN COLOMBANO  
0222 COLLI PIACENTINI  
0223 MOSCADELLO DI MONTALCINO  
0224 LACRIMA DI MORRO O LACRIMA DI MORRO D'ALBA  
0225 ROERO  
0226 VAL D'ARBIA  
0227 VALLE D'AOSTA O VALLEE D'AOSTE  
0228 LISON PRAMAGGIORE  
0229 CARSO  
0231 NARDO'  
0232 LAMBRUSCO MANTOVANO  
0233 GIOIA DEL COLLE  
0234 ARBOREA  
0236 LESSINI DURELLO  
0237 RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO  
0238 VERMENTINO DI SARDEGNA  
0239 RIVIERA LIGURE DI PONENTE  
0240 CAGNINA DI ROMAGNA  
0241 PAGADEBIT DI ROMAGNA  
0242 ROSSO DI MONTEPULCIANO  
0243 BOSCO ELICEO  
0244 LIZZANO

0245 COLLI MARTANI  
0246 FALERNO DEL MASSICO  
0247 COLLI DI LUNI  
0248 BIANCO DELL'EMPOLESE  
0249 CILENTO  
0251 COLLI AMERINI  
0252 VAL DI CORNIA  
0253 COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE  
0254 CASTEL SAN LORENZO  
0255 VIGNANELLO  
0256 GENAZZANO  
0257 LOAZZOLO  
0258 MONTEFALCO  
0259 CONTESSA ENTELLINA  
0260 GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO  
0261 AVERSA  
0262 TRENTO  
0263 SANT'AGATA DE' GOTI O SANT'AGATA DEI GOTI  
0264 TORGIANO ROSSO RISERVA  
0265 COLLI DI CONEGLIANO  
0266 CAMPI FLEGREI  
0267 ELORO  
0268 PENISOLA SORRENTINA  
0269 MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA  
0270 SAN VITO DI LUZZI  
0271 SCAVIGNA  
0272 COLLINE NOVARESI  
0273 PIEMONTE  
0274 BARCO REALE DI CARMIGNANO O ROSATO  
DI CARMIGNANO O VIN SANTO DI CARMIGNANO  
O VIN SANTO DI CARMIGNANO OCCHIO DI PERNICE  
0275 MONFERRATO  
0276 LANGHE  
0277 ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO  
0278 ESINO  
0279 COSTA D'AMALFI  
0280 ROMAGNA ALBANA SPUMANTE  
0281 COLLINE DI LEVANTO  
0282 MENFI  
0283 BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI  
0284 ALGHERO  
0285 SARDEGNA SEMIDANO  
0286 FRIULI ANNIA  
0287 SAMBUCA DI SICILIA  
0288 FRANCIACORTA  
0289 VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO  
0290 TERRE DI FRANCIACORTA  
0291 VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO  
0292 VERBICARO  
0293 SANTA MARGHERITA DI BELICE  
0294 SANT'ANTIMO  
0295 BIVONGI  
0296 CIRCEO  
0297 SAN GIMIGNANO  
0298 TARQUINIA  
0299 CONTROGUERRA  
0300 CONTEA DI SCLAFANI  
0301 COLLI ETRUSCHI VITERBESI  
0302 PINERONESE  
0303 CANAVESE  
0304 COLLINE SALLUZZESI

0305 COSTE DELLA SESIA  
0306 GARDA  
0307 COLLI DELLA SABINA  
0308 VIN SANTO MONTEPULCIANO  
0309 CASTELLI ROMANI  
0310 REGGIANO  
0311 COLLI DI RIMINI  
0312 COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA  
0313 VERMENTINO DI GALLURA  
0314 BRACHETTO D'ACQUI  
0315 ALBUGNANO  
0316 ASSISI  
0317 COLLI D'IMOLA  
0318 COLLI DI FAENZA  
0319 GALATINA  
0320 GALLUCCIO  
0321 GARDA COLLI MANTOVANI  
0322 GHEMME  
0323 GOLFO DEL TIGULLIO  
0324 RENO  
0325 SANNIO  
0326 CAPALBIO  
0327 CORTONA  
0328 MOTECUCCO  
0329 SOVANA  
0330 VIN SANTO DEL CHIANTI  
0331 RIESI  
0332 MONREALE  
0333 ALTA LANGA  
0334 ARCOLE  
0335 ATINA  
0336 BARDOLINO SUPERIORE  
0337 CISTERNA D'ASTI  
0338 COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO  
0339 COLLI ROMAGNA CENTRALE  
0340 COLLINA TORINESE  
0341 DELIA NIVOLELLI  
0342 LAGO DI CORBARA  
0343 MERLARA  
0344 MOLISE O DEL MOLISE  
0345 MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE  
0346 NETTUNO  
0347 OFFIDA  
0348 ORCIA  
0349 PORNASSIO O ORMEASCO DI PORNASSIO  
0350 RAMANDOLO  
0351 RECIOTO DI SOAVE  
0352 ROSSO ORVIETANO O ORVIETANO ROSSO  
0353 SCANZO O MOSCATO DI SCANZO  
0354 SCIACCA  
0355 SFORZATO DI VALTELLINA O SFURST DI VALTELLINA  
0356 SOAVE SUPERIORE  
0357 TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI  
0358 VAL POLCEVERA  
0359 VALSUSA  
0360 VALTELLINA SUPERIORE  
0361 VICENZA  
9999 VQPRD, VFQPRD, VSQPRD, VLQPRD PRODOTTI  
IN ALTRI PAESI COMUNITARI